

ACCORDO TRANSATTIVO

Tra

il COMUNE DI PALESTRO, (P.I.: 00490420189, Codice Fiscale: 83001210182), con sede in Palestro (PV), piazza Guglielmo Marconi n. 1, in persona del Sindaco *pro tempore* Arch. Paola Franzo, espressamente autorizzata alla stipula dalla Giunta Comunale con Delibera di n. ____/2014, di seguito anche "l'Ente" o "l'Amministrazione"

-da una parte-

e

l' ING. CARLO ALLEGRI, (C.F.: LLGCRL25C27F080W), nato a Mede Lomellina (Pv), il 27/3/1925 e residente a Mede Lomellina (PV), viale Sormani 7;

Eliminato: _____

Eliminato: _____

Eliminato: 5

- dall'altra -

(di seguito, congiuntamente, "*le Parti*").

PREMESSO CHE

a) con atto di citazione del 30.06.2006 l'ing. Carlo Allegri conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Vigevano, il Comune di Palestro, domandando la condanna dell'Ente "*in via esclusiva o solidale o alternativa, con il Dott. Arch. Gian Mario Pasquino, a pagare in favore dell'attore, per uno dei titoli indicati in premessa – a titolo di obbligazione contrattuale o riconoscimento del debito ex art. 194 L. 267/2000 o di arricchimento indebito o di risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale o di responsabilità dell'amministratore ex art. 194 L. 267/2000, la somma di Euro 73.504, 17 come da parcella fattura n. 16 del 23 giugno 2005*" oltre agli interessi.

b) Il processo di primo grado veniva definito con sentenza n. 121/2012, a mezzo della quale il Tribunale di Vigevano accoglieva la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. avanzata dall'attore nei confronti del Comune di Palestro, ed al contempo rigettava le domande proposte nei confronti degli altri convenuti in causa. L'Ente veniva quindi condannato al pagamento, nei confronti dell'Ing. Allegri, della somma di Euro 73.504,27, oltre interessi e

spese processuali, liquidate in € 7.700,00 per diritti e onorari, oltre spese, spese forfetarie e accessori di legge.

c) La sentenza di primo grado veniva impugnata dall'Ente con gravame avanti la Corte d'Appello di Milano. Il secondo Giudice, con sentenza n. 4097 del 12/11/2013, dichiarava prescritta l'azione nei confronti degli amministratori dell'epoca, confermando la pronuncia di primo grado nella parte in cui condannava il Comune di Palestro al pagamento in favore dell'Ing. Allegri della somma di Euro 73.504,27, oltre agli interessi così come liquidati in primo grado. In aggiunta, condannava l'Ente al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio, quantificate in ulteriori 7.800,00 Euro, oltre IVA e CPA di legge.

d) L'Amministrazione, valutata la possibilità di proporre ricorso per Cassazione avverso la predetta pronuncia d'appello, valutati tuttavia i rischi di soccombenza connessi all'alea giudiziale, e previo esplicito parere conforme dei legali incaricati, valutata altresì la proposta transattiva medio tempore presentata dall'Ing. Allegri, ha manifestato, a mezzo dei propri organi rappresentativi collegiali, la volontà di definire un complessivo accordo transattivo di reciproca soddisfazione in merito ad ogni controversia sorta o insorgenda tra le parti in dipendenza dei fatti oggetto dei giudizi più sopra indicati.

Tutto ciò premesso le Parti, in via transattiva, e pertanto senza che ciò comporti alcun riconoscimento implicito dei diritti e delle eccezioni oggetto dei citati giudizi, a totale soddisfazione di qualsivoglia possibile ragione, danno e/o pretesa di ciascuna di esse, dando espressamente atto che la presente scrittura appaga, **pienamente e definitivamente** ogni reciproco diritto e interesse, *stipulano e convengono quanto segue:*

ARTICOLO 1.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo transattivo.

ARTICOLO 2.

Con la sottoscrizione della presente scrittura, l'Ing. Allegri rinuncia alle pretese economiche e risarcitorie avanzate nei confronti del Comune di Palestro con l'atto di citazione in data 30.06.2006 e deliberate dal Tribunale di Vigevano e dalla Corte d'Appello di Milano con le sentenze indicate in premessa. Il Comune accetta tali rinunce e rinuncia, a propria volta, a tutte le domande ed eccezioni svolte nei confronti dell'ing. Allegri.

Le Parti riconoscono altresì che a seguito della stipula non residua alcuna reciproca pretesa e azione, se non quella di eseguire gli obblighi ed impegni convenuti con la presente scrittura.

ARTICOLO 3.

A fronte della rinuncia di cui al precedente Articolo 2, il Comune di Palestro corrisponderà a favore dell'Ing. Carlo Allegri:

1. per tutte le prestazioni professionali rese da quest'ultimo a favore dell'Ente ed oggetto dei giudizi citati in premessa, e di cui alla fattura n. 16 spedita in data 23/6/2005, l'importo forfettario onnicomprensivo di Euro 60.000,00 (Euro sessantamila,00), in luogo dei 73.504,27 Euro liquidati in sede giudiziale. Il predetto importo si intende già comprensivo di IVA ed accessori di legge se dovuti;
2. le somme liquidate a suo favore, a titolo di spese processuali, dalle sentenze di primo e secondo grado, dettagliate come di seguito:

- spese di lite liquidate nella sentenza di I grado (diritti e onorari)	€ 7.700,00
- rimborso spese generali liquidate nella sentenza di I grado (12,5% su diritti e onorari)	€ 962,50
- spese imponibili liquidate nella sentenza di I grado	€ 10,00
- spese esenti liquidate nella sentenza di I grado	€ 536,28
- spese di lite liquidate nella sentenza di II grado	€ 7.800,00
+ 4% C.P.A. (su € 16.472,50)	€ 658,90
Totale	€ 17.667,68

Formattato: Tabulazioni:
13,25 cm, Allineato a sinistra

Complessivamente, gli importi dovuti dall'Amministrazione all'Ing. Allegri in esecuzione del presente accordo sono pari ad Euro (60.000,00 + 17.667,68) 77.667,68 (Euro settantasettemilaseicentosessantasette,68).

La tassa di registro relativa alla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano rimarrà integralmente a carico del Comune.

ARTICOLO 4.

Il pagamento dell'importo complessivo indicato all'Articolo 3 avverrà come di seguito:

(i). pagamento della prima rata, per un importo pari a Euro 40.000,00 (Euro quarantamila,00), entro il 31-3-2015;

(ii). pagamento della seconda rata, per un importo pari ad Euro 37.667,68 (Euro trentasettemilaseicentosessantasette,68), entro il 31-3-2016.

Il pagamento della prima rata verrà imputato a titolo di acconto sull'importo qui concordato in via transattiva e come definito dall'art. 3 del presente accordo. Entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento, l'Ing. Allegri emetterà una nota di credito per la corrispondente somma di € 13.504,17, intestata al Comune di Palestro.

Eliminato: regolare fattura

Il pagamento della seconda rata verrà invece imputato:

- per l'importo di 20.000 Euro, quale saldo sull'importo qui concordato in via transattiva e come definito dall'art. 3 del presente accordo. per il residuo importo di 17.667,68 Euro, a titolo di pagamento delle spese processuali liquidate con le sentenze di primo e secondo grado. Entro 5 giorni dall'avvenuto pagamento, l'Ing. Allegri rilascerà al Comune di Palestro la relativa quietanza.

Eliminato: Anche in questo caso, entro 15 giorni dall'avvenuto pagamento, l'Ing. Allegri emetterà regolare fattura intestata al Comune di Palestro;f

Entrambi i predetti versamenti potranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato all'ing. Carlo Allegri IBAN IT05H0503411301000000001099 (Banco Popolare, filiale di Pavia), ovvero su altro conto corrente che eventualmente verrà successivamente indicato.

In caso di mancato pagamento della prima rata entro giorno 31/5/2015, il Comune decadrà dal beneficio del termine e l'ing. Allegri potrà agire per l'intero.

Eliminato:

ARTICOLO 5.

Le Parti dichiarano e riconoscono che, con la sottoscrizione del presente atto, le stesse si riterranno pienamente soddisfatte in ogni pretesa e aspettativa, direttamente o indirettamente riferibile alle vicende narrate in premessa, rinunciando così definitivamente a qualsivoglia ulteriore o differente domanda riferibile all'oggetto della causa qui transata, e riconoscendo pertanto che altra pretesa non residua se non la piena e puntuale esecuzione della presente scrittura transattiva.

ARTICOLO 6.

Il presente Accordo Transattivo, viene siglato in ogni singola pagina a margine, e sottoscritto in calce da ogni soggetto indicato in epigrafe in 4 (quattro) originali, due per ciascuna Parte.

Firmano infine per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge 247/2012 gli avvocati difensori delle Parti come riportati in calce al presente atto.

Il presente accordo transattivo è retto e regolato dalla legge Italiana e per ogni controversia relativa all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del medesimo sarà esclusivamente competente il Foro di Pavia, con espressa esclusione di qualunque altro foro concorrente.

2 dicembre 2014

COMUNE DI PALESTRO

Sindaco pro Tempore arch. PAOLA FRANZO

Ing. CARLO ALLEGRI

per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge 247/2012

Avv. FRANCESCO ADAVASTRO

per rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge 247/2012

Avv. PAOLA ALLEGRI

